

PRIMA PARTE

Abstract: ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, in caso di ammissione o di opposizione ad un diniego da parte del consiglio dell'ordine, in assenza di attestazione del consolato e di sola dichiarazione del ricorrente; ed, ancora, sull'esercizio dei poteri–doveri di cooperazione anche in questa fase

1) Una voce dall'Avvocatura ha sottolineato come soltanto per tutti i giudizi pendenti dinanzi all'Autorità amministrativa ove tale deposito è condizione essenziale per la valutazione dell'ammissione al beneficio In relazione al gratuito patrocinio era capitato di dover produrre dinanzi al Giudice l'attestazione del consolato.

Si è segnalato, altresì che sul punto, l'art. **8 D.P.R. 12.1.2015, n. 21** così recita: *"Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto (è il c.d. decreto procedure -d. lgs. 28.1.2008, n. 25 n.d.e.), la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato"*.

Sulla base di questa norma, dunque, si è sostenuto, anche la certificazione consolare di cui all'art. 79 D.R.P. 30.5.2002, n. 115 può essere sostituita dalla dichiarazione dell'interessato.

2) Magistrati della Corte di Appello di Roma, hanno inviato un **decreto emesso in tema di opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità emesso dal Consiglio dell'Ordine**, sottolineando come problema ormai endemico al Tribunale di Roma quello dei provvedimenti di inammissibilità sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, emessi dal Consiglio dell'ordine con motivazione standard *"carenza documentazione"*, quando invece la documentazione (che viene fatta allegare per stabilire la decorrenza dell'ammissione) risulta quella richiesta dalla norma; ci si chiedeva se la situazione fosse presente in altri distretti, dato l'impatto che determinava la prassi secondo cui l'ente dalla legge individuato come competente all'ammissione al gratuito patrocinio si "spogli" da tale competenza rimettendo di fatto al Tribunale l'ammissione e considerata l'esplosione numerica delle richieste di protezione internazionale.

3) Per quanto riguarda il Tribunale di Lecce, da quanto mi risulta dal confronto con colleghi che seguono i ricorsi di alcuni beneficiari SPRAR e beneficiari in prima accoglienza, mentre sino allo scorso anno il gratuito patrocinio è stato rilasciato tranquillamente in assenza di certificazione consolare, accettando la dichiarazione sostitutiva del beneficiario, a partire da quest'anno a Lecce richiedono la certificazione consolare.

Immagino che il numero sempre crescente di ricorsi abbia portato ad adottare un orientamento restrittivo...

Con i colleghi che operano in alcuni Sprar ci stiamo ponendo il problema per capire come affrontarlo...

Resta il problema che in alcuni casi, di fatto, i richiedenti asilo vogliono proporre ricorso anche nel caso in cui non sussistono grandi motivazioni (ma questo è un discorso più ampio che porta ad altre valutazioni di carattere più generale)...forse anche questo aspetto può aver portato ad un aumento di ricorsi e di richieste di gratuito patrocinio...

4) L'Ordine degli Avvocati di Lecce -ma non è il solo- richiede per la concessione del gratuito patrocinio la dichiarazione di impossidenza rilasciata da parte del Consolato di riferimento in Italia; in assenza il diniego da parte dell'Ordine è automatico.

Avere questa dichiarazione dai Consolati è praticamente impossibile (men che mai nei tempi); come è impossibile trovare colleghi disposti ad anticipare spese e accettare il mandato "al buio", con un diniego dell'Ordine e l'assoluta incertezza sulla valutazione del Giudice.

Coordino il gruppo degli operatori legali di Integra Onlus, che in tutta Italia accoglie circa 600 richiedenti ormai, e davvero non ho la più pallida idea di come far gestire ai predetti operatori i richiedenti che arrivano con i provvedimenti negativi delle Commissioni e cercano (rectius pretendono) un avvocato.

E' vero, ai sensi dell'art. Art. 8 "Disposizioni sul ricorso giurisdizionale" del DPR 12 gennaio 2015 n. 21 "1. *Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.*" Questa disposizione sembra introdotta proprio per ovviare alla certificazione consolare.

Peraltro l'art. 16 del D. Lgs. 25/2008 statuisce che "2. *Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.*"

L'art. 94 del DPR 115/2002 dice che "2. *In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.*"

Per cui è la legge a dire che la certificazione del Consolato non serve e il legislatore lo ha ribadito in maniera specifica con il DPR 21/2015 per evitare fraintendimenti.

Tuttavia la prassi degli Ordini Professionali -e di taluni Tribunali- si sta orientando nel senso esattamente contrario, per ragioni comprensibilissime e magari anche fondate sicché il problema di chi si trova in prima linea a gestire l'accoglienza cercando di offrire ai richiedenti quantomeno il rispetto della legalità formale e dei principi di garanzia è enorme.

5) condividendo le perplessità espresse credo che il nuovo assetto normativo imponga agli Ordini di ammettere i richiedenti protezione al gratuito patrocinio in presenza di dichiarazione sostitutiva.

Le giuste valutazioni in merito alla infondatezza di numerose istanze non possono mutare l'accertamento demandato agli Ordini Professionali, perché per modificare l'esistente sarebbe necessario un intervento a livello normativo e non certo una distorta prassi applicativa.

Ciò in quanto l'attuale prassi presenta il rischio evidente di compromettere gravemente il diritto di difesa di quella che tutti ora possiamo considerare la parte più debole della nostra utenza: i richiedenti protezione internazionale.

Mai come in questa materia le norme tendenti alla semplificazione devono essere applicate e l'aumento esponenziale delle controversie non può essere da giustificazione per una loro disapplicazione o forse violazione.

6) Inserendomi nel dibattito su gratuito patrocinio e stranieri, invio alla lista un recente **provvedimento di un GOT del Tribunale di Bari**, che d'ufficio ha ritenuto che la procura del richiedente asilo al difensore, benché redatta in calce o a margine al ricorso, sia sottoposta agli stessi requisiti previsti per la procura notarile (doppia lingua, presenza di interprete e di testimoni).
Che ne pensate? Ci sono orientamenti simili in altri Fori?

7) Chiedo ai colleghi della lista se hanno avuto modo di affrontare il problema dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (adottata sempre per asserita carenza di documentazione che invece risulta presentata) quando sia già stata emessa ordinanza conclusiva nel giudizio di concessione della protezione internazionale.

Nella specie, a fronte della domanda di ammissione al GP presentata al Consiglio dell'Ordine prima del deposito del ricorso, il procedimento giudiziale si è concluso con riconoscimento della protezione internazionale, a spese compensate. Solo successivamente il Consiglio dell'Ordine ha rigettato la domanda di GP, e il difensore del richiedente asilo ha depositato istanza di ammissione al GP documentando quel rigetto dell'istanza di ammissione.

Che fare? Per l'art. 126 DPR n.115/2002, se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, il giudice "competente per il giudizio" può decidere l'ammissione con decreto. Ma anche il giudice che ha già definito il giudizio?

E' il problema che vi ho prospettato qualche giorno fa: con l'aumento dei procedimenti l'Ordine prima temporeggia e poi quasi sempre rigetta l'istanza. Gli avvocati specializzati dicono di aver fatto molte pressioni sull'Ordine senza avere risultati e che non esistono forme di impugnazione del provvedimento di diniego stante la disposizione dell'art. 126. Mi spiacerebbe pregiudicare un legale che ha lavorato, ma la norma mi sembra rigida.

- Oggettivamente, da avvocato, temo che non vi siano spazi se il procedimento si è definito prima del deposito dell'istanza del collega. L'Avvocatura non è in grado di ottenere alcunché...
- Provenendo da un avvocato, la risposta mi conforta. Mi dispiace che il lavoro di legali che difendono "gli ultimi", con impegno e dedizione, possa non venire remunerato; un'altra volta in mancanza di un espresso provvedimento di ammissione o di diniego provvederò a sollecitare l'Ordine indicando la necessità di provvedere celermente..... sperando che anche il mio provvedimento non cada nel vuoto.
- Purtroppo, concluso il giudizio non è possibile reiterare l'istanza ex art 126 Dpr 115/2002...ma sfugge a qualche Consiglio dell'Ordine che le istanze degli Avvocati, dovrebbero essere "evase" entro i 10 giorni successivi al deposito ("Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate")

Per gli avvocati che mi leggono, provate a fare lettera tramite il Sindacato avvocati o altra associazione, rappresentando le conseguenze del ritardo....e buon lavoro a tutti!

8) Provo a ragionare estemporaneamente sull'art. 126 e vediamo se ho ben compreso il quesito di cui sopra: perché non interpretarlo nel senso che se l'istanza di patrocinio è presentata all'Ordine tempestivamente, e rigettata in ritardo e cioè dopo la chiusura del giudizio, si possa comunque chiedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 al giudice competente per il merito (anche se concluso) l'ammissione, con effetti retroattivi alla presentazione della domanda? Non mi sembra che la lettera della norma osti a tale interpretazione; già il fatto che parla di giudice competente si riferisce alla sola competenza e non alla pendenza (diversamente direbbe "il giudice del giudizio in corso"), e questa è probabilmente una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., diritto di difesa); anche il fatto che parli di decreto sembra orientare per un sub-procedimento autonomo... In fondo per la liquidazione avviene così; a giudizio concluso l'avvocato presenta una istanza e il giudice (inteso come ufficio) che ha trattato il processo liquida, il che significa che con la decisione ci spogliamo del merito, non delle competenze sul patrocinio.

9) La questione è seria e riguarda alcuni Ordini forensi prevalentemente del centro sud che non ammettono sistematicamente i richiedenti asilo al patrocinio a spese dello Stato per i motivi più vari. L'Ordine di Palermo mi ha ammesso previa mia dichiarazione che, in caso di soccombenza, mi impegnavo a corrispondere personalmente il contributo unificato ... in altri casi si assume che la mancanza di passaporto (del richiedente asilo, sic!) osta all'ammissione e via dicendo.

Diversamente l'Ordine di Torino - come credo anche Milano - ammette senza problemi. L'Ordine di Firenze non ha ammesso una collega sostenendo che erano decorsi i termini per impugnare, ignorando che si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale anche in questa materia.

E' questione a mio avviso di politica forense: alcuni ordini sono aperti e disponibili e considerano questa materia (come quella dell'immigrazione in generale) "degn" di rispetto e tutela, altri no. Il punto è che i Consigli sono eletti da noi avvocati ... laddove gli avvocati immigrazionisti sono presenti anche in forma associativa si ottiene attenzione, diversamente no.

Nel caso di specie il collega avrebbe a mio avviso dovuto richiedere l'ammissione al tribunale prima della conclusione della causa.

10) Provo anch'io a buttar giù qualche idea.

Partirei dall'art. 136 D.P.R. 115/02 che al comma 2 stabilisce che *"con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio PROVVISORIAMENTE DISPOSTA dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave"*.

Dunque è attribuito all'Ordine solo un potere "interinale" e anticipatorio, come del resto previsto dall'art. 126 : *"il consiglio dell'ordine ... ammette l'interessato in via ANTICIPATA E PROVVISORIA"*, al solo scopo di consentire alla parte di usufruire subito del beneficio.

Dunque se la domanda è proposta prima dell'avvio del procedimento e il Consiglio non provvede in via provvisoria prima della conclusione del procedimento, esso esaurisce il suo -per così dire- potere decisorio "cautelare". E se non ritiene di revocare per i motivi di cui al citato art. 136, il giudice ben può con il provvedimento conclusivo ammettere esplicitamente l'interessato al gratuito e poi liquidare.

E' più problematica la possibilità di ammettere espressamente il richiedente dopo la chiusura del procedimento, perché il complessivo tenore dell'art. 136 sembra

chiaramente indicare che il giudice si spoglia anche lui di ogni potere con la conclusione del procedimento.

E' anche possibile sostenere che se il giudice ha trattato il procedimento tenendo conto dell'ammissione al gratuito patrocinio e non l'ha revocata, allora detta richiesta si può intendere come implicitamente accolta e potrebbe liquidare (magari facendo un breve cenno alla questione nel decreto di liquidazione).

Come ho cercato di spiegare secondo me la decisione del consiglio dell'ordine è inefficace perché tardiva.

Non ho precedenti specifici in materia.

11) Sono senz'altro d'accordo con gli ultimi interventi: il Consiglio decide soltanto in via provvisoria; il giudice decide a prescindere e definitivamente e stabilisce quali attività difensive siano a carico dello Stato tenendo conto della data dell'istanza, seppure non tempestivamente evasa dal Consiglio.

Certo, un'istanza depositata dopo la chiusura del giudizio evidentemente è tardiva (non può coprire nessuna attività difensiva).

Penso perciò, quanto al quesito posto sopra, che la decisione del giudice della causa sia prevalente e prescinda dal Consiglio dell'Ordine; l'ultimo comma dell'art. 126 prevede l'intervento del giudice della causa in caso di pronuncia di rigetto o inammissibilità del cdo, ma non dice in che tempi e, come ben ha detto Cristina, la liquidazione ex 82 ci arriva sempre successivamente.

E' importante soltanto che l'istanza (non la decisione del CDO) sia stata precedente al giudizio.

12) Allego **una circolare del Ministero della giustizia**, nella quale si attesta l'impossibilità per la Colombia di rilasciare ai propri cittadini le attestazioni consolari necessarie per l'istanza di gratuito patrocinio.

Se questa impossibilità esiste già per un Paese dal quale non vengono profughi...

13) Buonasera a tutti...da un avvocato! Specifico il ruolo perché trovo leggermente eccessivo che noi avvocati dobbiamo occuparci di chiedere anche le attestazioni consolari ai cittadini richiedenti asilo...per assicurare loro il patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso potrebbero essere le Agenzie delle Entrate ad indagare le "ricchezze" dei richiedenti, visto che l'istanza di ammissione a tale beneficio viene trasmessa alle predette; che ne pensate?

Forse le Autorità Consolari risponderebbero all'Agenzia delle Entrate...a noi avvocati, non rispondono MAI!

E pensare che in alcuni di questi Paesi addirittura manca l'Anagrafe...figuriamoci i dati reddituali.-

Un piccolo aggiornamento dalla terra di Bari: stanno provvedendo a "svuotare" [perdonate il termine] il Cara; stanno smistando i richiedenti asilo su tutto il territorio italiano per fare posto ai nuovi.-

Mi sono permessa di paventare la violazione dei diritti di coloro che hanno incardinato qui il giudizio ma, in barba al diritto alla difesa, ai colloqui da farsi presso gli studi, le eventuali audizioni dei richiedenti dinanzi ai magistrati....mi hanno risposto che sono ordini Ministeriali....!

Da ultimo uno spunto di riflessione: che ne pensate - come motivo "nuovo" per richiedere una nuova valutazione di una domanda di protezione internazionale - della CARENZA DIFENSIVA OGGETTIVA dei precedenti legali (es. un richiedente si vede attribuire negli atti difensivi di primo e secondo grado il

coinvolgimento politico di un partito che in realtà - come dichiarato in sede di audizione in Commissione - è proprio quello a cui si oppone?)

14) Il documento "colombiano" è prezioso.

Comunque, per quanto riguarda i richiedenti asilo c'è già, secondo me, una esenzione generale dall'obbligo di presentare la certificazione consolare, in quanto l'art. 16 del d.lgs. 25/2008 stabilisce che *"Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto."*

Detto art. 94 è quello che prevede la autocertificazione in caso di impossibilità di produrre la certificazione consolare e il richiedente asilo di per sé non può avere contatti con il proprio Stato, sia perché (ovviamente) significherebbe che tanto a rischio non è, sia perché comunque c'è il divieto per tutti di divulgare informazioni sui richiedenti asilo (art. 37 d.lgs. 25/2008).

Comunque ben vengano queste circolari

15) Buonasera, mi permetto di segnalare anche un **parere reso dall'UNHCR** proprio in materia di gratuito patrocinio che forse era già stato fatto pervenire in precedenza (in tal caso mi scuso)

Un'altra disposizione rilevante in materia di gratuito patrocinio per i richiedenti asilo sembra essere l'art. 8 DPR 21/2015 ed in particolare il comma 1 che stabilisce che ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 25/08, *"la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato"*.

Sarebbe comunque prezioso sapere se vi siano (e sicuramente vi saranno...) altre rappresentanze consolari che si sono dichiarate impossibilitate a rilasciare la certificazione relativa ai redditi.

Il rapporto con le Ambasciate, anche per il rilascio di altri documenti, è sempre molto complesso e incide su altre situazioni (penso al rilascio di passaporti e documenti equipollenti)

16) Volevo avere il vostro punto di vista sulla prassi attuale della Commissione Gratuito patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

Le autocertificazioni dei richiedenti la protezione internazionale sull'assenza di redditi nei paesi di provenienza vengono rigettate se la sottoscrizione del richiedente non è autenticata dalla Circostrizione Municipale o dal notaio.

Non viene ritenuta sufficiente l'autentica del legale.

Tra l'altro tale indirizzo non è confermato quando l'ammissione al gratuito patrocinio viene richiesta da cittadini extracomunitari per procedimenti diversi dalla protezione internazionale.

Tale indirizzo non mi sembra operativo presso altri Consigli dell'Ordine.

Non è l'unica situazione discutibile. Altre decisioni di rigetto entrano nel merito del ricorso ma non per questo sono meno discutibili. Cito per es. il caso di un cittadino nigeriano che era stato minacciato di morte da un soggetto terzo (quindi non lo Stato o soggetti pubblici.) e per il quale comunque era stata poi chiesta la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera c) D. Lgs 251/2007; in questo caso la Commissione ha rigettato la richiesta di ammissione al g.p.perchè a suo parere il soggetto che aveva attuato la persecuzione non rientrava tra quelli indicati dalla normativa.

La sensazione (vorrei dire altro ma conservo il beneficio del dubbio) è che ci sia un indirizzo aprioristicamente pregiudizievole nei confronti dei richiedenti protezione.

17) Da tempo a Roma il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non ammette praticamente nessun richiedente al patrocinio a spese dello Stato. Soprattutto in appello il diniego è praticamente la regola, motivato molto spesso con argomentazioni inerenti la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Non riesco ad ipotizzare che alla base di quest'atteggiamento non vi siano posizioni pregiudiziali ed ostili nei riguardi dei richiedenti asilo, perché parlare di "manifesta infondatezza" rispetto ad una richiesta di protezione internazionale presuppone un esame degli atti certamente più approfondito di quello che si svolge nell'ambito del COA e la capacità di esprimere certezze in una materia che vede palesi divergenze anche tra i diversi uffici giudiziari che si occupano della materia e tra giudici operanti nella medesima sezione (la diversità di opinioni rispetto alla protezione umanitaria di cui si parla nelle ultime mail ne è uno degli innumerevoli esempi)

Inoltre, quest'atteggiamento di totale chiusura si riverbera sul giudice in due modi diversi, ma ugualmente negativi: in primo luogo, lo si costringe, insieme alla Cancelleria, ad un lavoro suppletivo che la normativa intendeva demandare in via primaria e prevalente al Consiglio dell'Ordine; dall'altro, di fatto, si induce il giudice ad ammettere praticamente sempre il richiedente asilo al P.S.S. (tranne nei casi di grossolana tardività dell'impugnazione), perché in caso contrario sulla cancelleria graverebbe anche il compito -palesemente del tutto inutile- di attivare, per diverse centinaia di volte all'anno, il recupero del contributo iscritto a debito sulla base della mera ricevuta della richiesta di ammissione, alla quale il COA non risponde nel termine di legge (dieci giorni); e nell'attuale situazione delle cancellerie anche questo è un problema.

Volevo chiedere ai colleghi degli altri uffici giudiziari ed agli avvocati iscritti alla m.l., se hanno avuto modo di riscontrare situazioni simili o se questa è una scelta del solo COA di Roma.

18) Parlare di "manifesta infondatezza" in questa materia è assai arduo già per chi conosce perfettamente le carte, visto che l'opinione negativa che può eventualmente avere il singolo giudice (che so, ad es. sull'umanitaria o sulla sussistenza di un conflitto generalizzato in Nigeria del Sud) ben può essere diversa da quella che hanno i giudici di appello. Ma tale giudizio di manifesta infondatezza è letteralmente impossibile per chi faccia un'analisi sommaria, magari leggendo solo il ricorso.

Mi sembra che l'atteggiamento del COA di Roma sia palesemente illegittimo, e mi chiedo se vi siano strumenti per bloccarlo, visto il lavoro inutile e suppletivo che comporta per giudici e cancellerie

A Lecce normalmente il COA ammette, salvo alcuni casi isolati in cui non ammette, peraltro a quanto ho sin qui visto in maniera assolutamente "random".

19) In merito alle decisioni di "manifesta infondatezza", mi sembra opportuno ricordare che:

- la manifesta infondatezza della domanda concerne il caso di richiesta che appaia -ad un primo esame- priva di qualsivoglia prospettiva di accoglimento, in ragione di un quadro ed univoco quadro normativo o per la palese inesistenza del diritto fatto valere;

i provvedimenti nei quali il Consiglio dell'Ordine si limita a rigettare per "manifesta infondatezza", sono del tutto carenti di motivazione ed inidonei a formare qualunque vincolo rispetto alla decisione giudiziale

il rispetto dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, richiede che il sistema giurisdizionale offra delle garanzie idonee a preservare gli individui "dall'arbitrario" (cfr. [sentenza Santambrogio c. Italia, ricorso n. 61945/00 del 21.9.2004](#), nella quale la Corte aveva ritenuto che il sistema offrisse delle garanzie sostanziali all'individuo – al quale era stata negata l'ammissione al gratuito patrocinio - proprio in ragione del fatto che le commissioni, previste dal Regio Decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923, vigente all'epoca dei fatti, erano presiedute da un magistrato che aveva sede nel tribunale e comprendeva parimenti un membro scelto dal pubblico ministero e dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, così come da un cancelliere)

20) A Catanzaro il COA spesso non accoglie per "manifesta infondatezza" entrando nel merito della vicenda con motivazioni del tipo: "si tratta di vicenda privata". peccato che a fronte di situazioni sovrapponibili dia risposte diametralmente opposte.

Peraltro mi pare non prendano in considerazione che a parte la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (per la quale forse un giudizio di infondatezza manifesta potrebbe reggere) vi sono sempre anche quelle subordinate di riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

Link a una scheda pratica a cura dell'Avv. Noris Morandi per Asgi, che illustra la normativa generale in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, approfondendo in particolare per la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale.

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/2016_DEF-Scheda-ASGI-patrocini-a-spese-dello-Stato.pdf

21) Ma come vi regolate quanto al requisito del codice fiscale, previsto a pena di inammissibilità dell'istanza? Capitano spesso istanze prive di c.f. ammesse dal Consiglio dell'Ordine, che il giudice dovrebbe revocare.

Le motivazioni dell'assenza sono le più varie, ma il fatto è che essendo richiesto a pena di ammissibilità non è possibile sanatoria. La Cassazione da poco si è pronunciata nel senso che la presenza del c.f. deve essere contestuale all'istanza e risultare dal suo testo, non da documenti allegati o prodotti.

E che fare di fronte a un'istanza priva di c.f., ammessa comunque dal Coa, integrata prima o all'udienza o etero integrata dal C3 allegato all'istanza? Bisogna liquidare comunque o revocare? E che dire delle istanze sospese e integrate con dichiarazione sul domicilio fiscale? O delle comunicazioni del c.f. fatte dall'avv. all'agenzia delle entrate dopo che l'istanza è già arrivata all'agenzia...

22) **Corte Costituzionale ord. 144 del 14 maggio 2004**, in giudizio di legittimità costituzionale dell'art 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, affermò la non necessità del codice fiscale al fine della ammissione.

In caso contrario, ogni straniero irregolare non abiente non avrebbe accesso al beneficio e, di massima, alla giustizia.

Eguale problema si porrebbe per gli apolidi in attesa di riconoscimento del loro status.

23) Ma questa ordinanza riguarda gli irregolari, che non possono avere il codice fiscale; ma i richiedenti asilo non sono tali

23) Ai richiedenti asilo non sempre viene attribuito un codice fiscale ma solo un codice numerico (che peraltro crea notevoli problemi nell'accesso ai diritti). Difficoltà che forse ha a che fare con la ritenuta precarietà della loro presenza. Il problema, in ogni caso, è di sistema e non può essere addebitato al richiedente asilo.

Sarebbe paradossale che i richiedenti, legittimamente soggiornanti in Italia, possano avere un trattamento peggiore rispetto ai cittadini stranieri privi di permesso.

24) Condivido l'esigenza, in questa materia di abbandonare ove possibile gli approcci formalistici, e di badare allo scopo della norma: in questo caso, il far accedere un cittadino straniero al servizio giustizia e, quindi, ai fini della sua identificazione, tenere conto delle peculiari forme con cui uno straniero, in genere privo di documenti ufficiali e in genere entrato in modo irregolare (sotto il profilo del classico modo di attraversamento delle frontiere istituzionali) viene identificato nello stato ospitante.

In Italia si utilizza il Codice Univoco Identità, ossia una cifra alfanumerica associata alle impronte digitali.

E' questa l'identificazione certa del richiedente asilo e, quindi, si tratta di soggetto che per l'ordinamento è compiutamente identificato.

25) ma su che base viene o non viene assegnato un codice fiscale?

26) invio in allegato circolare della agenzia delle entrate ed altra del Ministero dell'interno che prevedono il rilascio di codice fiscale solo numerico (non alfanumerico) sino alla definizione dello status della persona richiedente protezione in sede amministrativa ovvero in sede giudiziaria.

Ciò comporta, una serie di problemi nell'accesso ai servizi sociali (salute, centro per l'impiego etc.) non essendovi sempre compatibilità tra i sistemi, che non riconoscono il codice fiscale numerico.

Per questo segnale che Asgi, già a settembre 2016 aveva scritto

http://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2016/11/2016_ASGI_CodiceFiscale_asilo_23_11.pdf a chi di competenza affinché risolvesse la questione. Ciò che ancora non mi risulta accaduto.

Dall'ultima nota segnalata in link, di fatto, anche una sintesi della vicenda.

Può bene accadere che prima di ottenere il codice fiscale alfanumerico (quello definitivo, per intenderci) possano passare molti anni. Certamente non vi dovrebbero essere difficoltà una volta che la commissione territoriale o un giudice ha riconosciuto una forma di protezione o un permesso.

27) Con particolare riferimento al C.F., **Cass. 5314/16** chiarisce che il principio enunciato da Corte Cost., ord. 144/2004 (per cui in luogo del C.F. potrebbero indicarsi i dati suppletivi dello stesso) è invocabile esclusivamente dallo "straniero irregolare", "trattandosi di soggetto non legittimato a richiedere il codice fiscale, essendone il rilascio subordinato all'esistenza di un valido titolo di soggiorno in Italia, sicché il mancato possesso dello stesso non era imputabile allo straniero ma ad una impossibilità giuridica di carattere oggettivo" (regola, questa,

che comunque si evinceva chiaramente già dalla sola lettura dell'ordinanza della Consulta).

Invece, i richiedenti asilo al pari dei cittadini italiani residenti e di tutti gli altri stranieri regolari, hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del C.F.

Qualora in specifici casi, per un qualche contingente problema (ad es. malfunzionamento del sistema telematico) capiti che ad alcuni di loro non venga attribuito automaticamente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, possono-devono presentare apposita domanda di attribuzione del C.F., usando un minimo di diligenza assolutamente esigibile; comunque tali "inconvenienti di fatto" non hanno rilevanza giuridica e nulla hanno a che vedere con l'"impossibilità giuridica" con cui si scontra lo "straniero irregolare".

Bisogna tener presente, poi, che il C.F. è l'unico elemento dell'istanza che consente all'Agenzia delle Entrate, quando ne riceve copia dal C.O.A. ex art. 127 T.U. spese giustizia ai fini dei controlli di rito, di capire quale, tra i tanti "Diallo Amadou" nati l'1 gennaio 1998 (a chi non è mai capitato almeno un ricorrente con questo nome e questa data di nascita?), sia proprio il beneficiario dell'ammissione al p.s.s.

Il che significa che la mancanza del C.F. preclude all'Agenzia delle Entrate di svolgere i compiti che la legge le demanda. E' questa la ragione, del resto per la quale il legislatore nell'art. 79 T.U. ha previsto tale requisito "a pena di inammissibilità" e per la quale neppure la Corte Cost. nell'ord. citata si è spinta ad affermare, per gli stranieri irregolari, che tale dato possa esser addirittura pretermesso (essendo infatti necessario indicare infatti tutti i suoi dati suppletivi, tra cui anche il domicilio fiscale).

Il C.U.I. purtroppo viene raramente indicato nelle istanze di ammissione; qui non lo vediamo indicato neppure nei provvedimenti della Commissione territoriale di Cagliari.

Il punto è che basterebbe che i C.O.A., nell'esaminare in via preventiva e provvisoria le domande di ammissione al p.s.s., rilevassero subito la mancanza del C.F. (al pari degli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità), per poi magari far integrare l'istanza (in analogia con quanto previsto dall'art. 123 T.U. spese giustizia) prima di deliberare e, soprattutto, prima di trasmetterla all'Agenzia delle Entrate (che tanto senza C.F. non le serve a niente).

Con un minimo di diligenza dell'istante e un minimo di attenzione da parte del C.O.A. si eviterebbe di far arrivare sul tavolo del giudice, quando ormai è troppo tardi, un'istanza che a quel punto non può che essere valutata inammissibile, perché la lettera dell'art. 79 T.U. s.g., e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità non lasciano spazio per diverse valutazioni.

Infine, la recente sent. della Cassazione sopra segnalata specifica, forse scontatamente - perché lo si evince già da una semplice lettura dell'art. 79 T.U. e dalla sua chiara ratio - che il C.F. e tutti gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità devono essere contenuti proprio nelle dichiarazioni debitamente sottoscritte di cui si compone l'istanza, non potendosi ricavare aliunde. Neppure dai documenti ad essa allegati.

28) Protocollo CNF-CSM su patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di protezione internazionale

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/Protocollo+CSM+->

+CNF+contenente+Linee+Guida+in+materia+di+patrocinio+a+spese+dello+Sta

to+nei+procedimenti+di+protezione+internazionale/d565c792-19f1-451e-b7d8-09f5b6ecab6f

29) sul gratuito patrocinio all'estero

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193207&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=941389>

30) Buongiorno a tutti,

sperando che la cosa non sia ripetitiva allego due file in tema di ammissione dei richiedenti asilo al patrocinio a spese dello stato con un parere UNHCR del 2016 e recenti protocolli tra CSM e CNF e Trib. Roma e Ordine Avvocati Roma

Come è già stato segnalato l'ordine avvocati di Roma si è regolato in modo discutibile al riguardo in passato e mi auguro che dopo aver sottoscritto il protocollo che allego agisca nel rispetto dello stesso protocollo

Come alcuni di voi già sanno, il Laboratorio DIRSA dell'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche, sta conducendo un progetto di ricerca relativo al diritto di accesso alla giustizia da parte degli stranieri e in particolare dei richiedenti la protezione internazionale. Il Laboratorio ha chiesto la collaborazione per la raccolta dei dati relativi a ammissione/non ammissione/revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato e motivazioni relative a tutti gli ordini forensi, i tribunali e le corti d'appello competenti in materia di giudizi sulla protezione internazionale; fino ad ora i dati che ordini forensi, tribunali e corti d'appello hanno comunicato sono molto limitati, ma ci si augura che ulteriori dati vengano trasmessi a breve e che la ricerca possa aiutare a risolvere le criticità di funzionamento del patrocinio a spese dello stato per i richiedenti asilo, assicurandone l'accesso alla giustizia

Ovviamente può essere utile che anche gli iscritti a questa lista trasmettano i dati che hanno a disposizione

da avvocato che tutela richiedenti asilo, aggiungo che ritengo contrario ai miei doveri di difensore (e quindi sanzionabile deontologicamente) contattare (o dire agli assistiti interessati di contattare) rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di origine dei richiedenti asilo, dal momento che così facendo potrei porre in pericolo l'assistito

SECONDA PARTE

Abstract: entità della liquidazione;riproposizione della domanda;tempi della liquidazione; revoca dell'ammissione.

a) **entità**

1) Sono un giudice del Tribunale di Matera applicato presso la sezione immigrazione di Lecce.

Non essendomi mai occupato sino ad ora della materia, mi piacerebbe avere un confronto sugli importi da voi liquidati per il gratuito patrocinio nel caso di rigetto del ricorso o di accoglimento dei vari status e/o protezione.

Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro una buona giornata.

2) In tema di patrocinio a spese dello Stato può essere utile ricordare che secondo una certa giurisprudenza della S.C qualora la parte ammessa sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R.115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del

difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 (**Cass. 18583/2012**); cioè l'Avvocatura non deve essere condannata in caso di accoglimento della domanda. Alla Corte di Catania in questo caso, citiamo la massima e stabiliamo "nulla sulle spese" facendo poi una separata liquidazione, applicando i minimi se l'appello è standardizzato, oppure aumentando, ma senza superare i valori medi, se c'è stata una particolare attività difensiva, il caso era complesso etc.. In alcuni uffici giudiziari si preferisce in questo caso compensare le spese in sentenza (ordinanza) salvo poi la liquidazione in favore del difensore ammesso

In caso di manifesta infondatezza, invece, revochiamo il patrocinio ex art. 136 DPR 115/2002 e rigettiamo la domanda di liquidazione. In questo caso per coerenza si dovrebbe anche condannare alle spese il richiedente (salvo che sia contumace la controparte), anche se si tratta di spese che difficilmente lo Stato potrà recuperare.

3) Noi a Bari ci regoliamo in identico modo: "nulla per le spese" per **Cass. 18583/2012**, con liquidazione in caso di accoglimento, revoca in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza (evidentemente in appello è più semplice stabilire i confini di tale fattispecie), conseguente condanna alle spese. In caso di revoca e spese a carico del richiedente condanniamo in generale a 1888,50 (valore indeterminato, parametri minimi, complessità bassa, riduzione per assenza di particolari questioni in fatto e diritto); questo ammontare, però, ovviamente, cambia se nell'appello sono affrontate particolari questioni.

4) A Genova, 1.000,00 euro (già effettuata la riduzione del 50%) per ricorsi "nella norma". Se poi vi sono ricorsi particolarmente significativi o, invece, particolarmente mal fatti si procede, rispettivamente, ad aumenti o a riduzioni. Precisazione: i 1.000 euro di Genova sono per procedimenti in cui si è proceduto ad audizione del richiedente

5) Caro collega qui a Brescia sto liquidando intorno agli 800 euro oltre accessori .

6) Caro Collega, in materia di protezione internazionale qui a Torino le liquidazioni oscillano tra gli 800 e i 1.200€, oltre 15% IVA e CPA.

7) A Caltanissetta le liquidazioni (primo grado) oscillano tra i 700 e i 900 oltre iva e cpa.

8) A Cagliari abbiamo adottato una liquidazione tendenzialmente fissa di euro 850,00 oltre accessori.

9) A Roma liquidiamo 691 se non c'è stata istruttoria ed una sola udienza, 950 con l'istruttoria ed aumentiamo se ci sono state note conclusionali.

10) A Milano le liquidazioni variano tra i 700,00 euro (per i procedimenti in cui è stato solo sentito il ricorrente) e i 1.000,00 euro (per i procedimenti in cui l'istruttoria è stata più articolata: es. produzione di documenti).

11) Anche a Lecce la liquidazione si aggira tra i 700 ed i 900 euro, in considerazione del pregio della difesa e del risultato raggiunto.

12) Ma per la fase della sola convalida del trattenimento a seguito della richiesta di protezione internazionale con sospensione dei termini già convalidati dal Giudice di pace (art. 6 novella 142/15) qual è il minimo che posso calcolare per il compenso che ha richiesto il difensore a seguito di mera presenza fisica all'udienza di convalida senza aver fatto niente?

13) Anche a Bologna di solito liquidiamo 1000 euro a ricorso, vale a dire 2000 ridotti della metà, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Come già accennato in una mia precedente mail, personalmente tendo a ridurre gli onorari nei ricorsi scritti "a ciclostile" e senza alcun riferimento concreto alla storia del richiedente, anche della metà.

Quanto ai minimi, ho pensato che il parametro a cui far riferimento è quello base, vale a dire prima del dimezzamento imposto dalla legge.

14) A Palermo sugli 800 euro se non c'è stata istruttoria (cioè interpellato del ricorrente) e 1.100 al contrario. Perlomeno io e alcuni GOT, ma mi risulta ci siano GOT che liquidano di più.

15) In qualità di Presidente della XI Sezione civile del Tribunale di Genova (c.d. Sezione Stranieri), posso affermare che la nostra liquidazione standard è di 2.000,00 euro ridotti a 1.000,00 per la detrazione imposta dalla legge (solo nel caso di ricorsi particolarmente deficitari ci siamo discostati).

Per i cultori della materia mi permetto di inserire in calce un facsimile di una delle nostre liquidazioni.

Decreto di liquidazione degli onorari e spese del difensore della
parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato

Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, in persona del Magistrato Dott. XY,

-Visto il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con il quale XY è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato,

-Visti gli atti del procedimento iscritto al n. XXXX R.G.,

-Vista la parcella predisposta dal difensore, Avv. XY,

-Visto l'art. 130 del DPR 30/5/2002 n. 115,

-Visto il D.M. 10.3.2014 n. 55 recante il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni forensi ed in particolare gli artt. 4, 5, la relazione illustrativa e la tabella allegata e rilevato altresì che i parametri minimi delle spese indicati dal D.M. 55/2014 non risultano inderogabili, posto che tale provvedimento non incide (né potrebbe farlo, per il principio di gerarchia delle fonti) sull'abrogazione delle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" stabilita dall'art. 9 D.L. n. 1/2912, convertito in legge n. 27/2012, poi attuata dall'art. 1 co. 7° D.M. n. 140/2012, ai cui sensi "in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa",

-Ritenuto che, del resto, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, la misura delle riduzioni e degli aumenti è prevista soltanto "di regola" (e

l'utilizzo della locuzione avverbiale "di regola", insistentemente ripetuta per quasi trenta di volte nel decreto ministeriale, conferma la derogabilità dei compensi minimi e massimi previsti dal provvedimento normativo),

-Ritenuto, sotto diverso profilo, che il compenso ha natura di corrispettivo unitario e riguarda l'opera professionale complessivamente prestata, tenendo comunque presente il principio di adeguatezza del compenso (espressamente previsto dall'articolo 2233 c.c.), nonché sul piano deontologico dall'articolo 43, canone secondo, del Codice deontologico forense (Cass. civ. Sez. unite, 12/10/2012, n. 17406), e che i parametri ministeriali approvati con il decreto 55/2014 del Ministero della Giustizia, sono applicabili in via analogica anche alla liquidazione delle spese per il rito sommario, in cui può essere omessa la liquidazione del compenso concernente la fase decisoria qualora manchi la distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria (Cfr., con riferimento ai precedenti parametri, Tribunale Monza, sentenza 30/9/2012)

-Tenuto conto della natura dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti (redazione del solo ricorso introduttivo relativo a causa di protezione internazionale c.d. "seriale" in cui la controparte è rimasta contumace e si è svolta una sola udienza destinata al libero interrogatorio del ricorrente e la discussione) sulla posizione processuale della parte assistita

LIQUIDA

a favore del difensore, ed a carico dello Stato, il compenso unitario determinato come segue, ridotto alla metà trattandosi di prestazioni resa in favore di soggetto ammesso al patrocinio a carico dello Stato, oltre un contributo forfettario per le spese generali determinato nella misura del 15% del compenso, il tutto oltre IVA e CPA.

Euro 2.000,00 con riduzione ex art. 130 T.U.30/5/2002 n. 115 = Euro 1.000,00, oltre 15% ed IVA e CPA come per legge

Si comunichi al difensore ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

Genova,

b) riproposizione della domanda

1) Come vi regolate in caso di proposizione dell'istanza di ammissione al giudice ai sensi dell'art. 126 comma 3 DPR 115-02: ritenete ammissibile una semplice riproposizione dell'istanza da parte del difensore (magari anche con una dichiarazione resa a verbale in udienza) o piuttosto che occorra la presentazione di nuova istanza (con relativa autocertificazione) sottoscritta dal richiedente asilo interessato?

2) La proposizione della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 DPR 115/02 in realtà è atto nuovo e diverso rispetto alla prima domanda rigettata dal COA, ma deve contenere tutti gli elementi previsti dalle norme che precedono ed in particolare, a mente dell'art. 78 DPR 115/02 dev'essere sottoscritta dall'interessato e autenticata dal difensore. Ne discende che la riproposizione della originaria istanza avanti al Giudice da parte del solo difensore con dichiarazione resa a verbale è inammissibile mentre dev'essere presentata una nuova istanza, che faccia riferimento al precedente rigetto da parte del COA e sia corredata dal provvedimento dello stesso.

3) Pienamente d'accordo con 2). Anche perché – aggiungo – l'istanza deve fare riferimento alla situazione reddituale attuale e non a quella magari di 1 anno, cui risale quella presentata al COA.

4) E' la prassi utilizzata anche a Bari.

c) **Tempi di liquidazione** (alla luce delle previsioni di cui all'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016)

1) Cari tutti, l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 stabilisce per le competenze del difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

La norma ha avuto già qualche applicazione negli uffici? E' possibile la liquidazione contestuale se il difensore nulla richiede all'udienza, e soprattutto non deposita la nota spese?

2) La prassi torinese: richiesta all'udienza; liquidazione contestuale con decreto separato; si ritiene necessaria la richiesta.

Salvo future evoluzioni

3) (parlo dell'ordinario non occupandomi , ancora, di stranieri), mi chiedo come possa procedersi d'ufficio, senza una apposita domanda, pur apprezzando l'intento del legislatore di velocizzare le liquidazioni che, in certi uffici, sono un problema serio

4) Io ho ricevuto una liquidazione contestualmente all'ordinanza sia dalla seconda sezione di Bari (materia stranieri) che dalla sezione lavoro

In entrambi i casi avevo fatto istanza specifica ex art 126 dpr 115/02...ma non avevo fatto nota spese.

5) Ritenete che la norma sia applicabile anche ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore?

6) Direi di sì. È norma processuale. Si applica ai procedimenti che vanno in decisione a partire dall'entrata in vigore della legge stabilità.

7) Questo significa che se l'avvocato non presenta la richiesta entro l'ultima udienza non si procede alla liquidazione? voglio dire nè con il provvedimento conclusivo del giudizio nè dopo? e se il giudice si dimentica di emettere contestualmente il decreto non si può più rimediare?

8) Questo è il problema da risolvere. Credo che la dimenticanza del giudice, se c'è la richiesta, sia rimediabile. Invece sembrerebbe che l'udienza di discussione sia l'ultima possibilità per il difensore per formulare l'istanza. Secondo me basta la richiesta. Non c'è bisogno di nota spese. Ci sono i parametri del D.M.

9) Fondamentalmente è una norma sul rito, quindi la riterrai applicabile. Essendo una norma che riguarda la liquidazione di pubblico denaro , sarei molto attenta. Per correttezza ho posto la questione alle parti ed il difensore ammesso al gratuito

patrocinio mi ha proposto istanza di liquidazione. mi sembra una soluzione di buon senso.

Il problema è che la norma presuppone un certo tipo di procedimento in cui è ipotizzabile una fase decisoria in senso stretto, ma cosa accade quando la causa si definisce con la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio oppure quando la definizione del procedimento - nel mio caso un'omologa sull'ATP ex art 445 bis cpc- segue all'inerzia delle parti

10) non mi pare che sia prevista una decadenza se l'avvocato (quantomeno in questa fase di novità legislativa) si dimentica di fare istanza di liquidazione e pertanto mi parrebbe strano che venisse disposta nella prassi, che poi varierebbe da foro a foro, con tutte le conseguenze che già stiamo vedendo per l'ammissione stessa al patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, secondo me, visto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è già stata disposta, l'avvocato ha conseguentemente diritto al compenso, che, come tutti i compensi dell'avvocato è riscuotibile entro 10 anni (nei primi 3 si applica la presunzione di credito, decorsi i quali va provato) . Nel caso del patrocinio a spese dello Stato l'avvocato ha un credito nei confronti del cliente ma è lo Stato a sostituirsi nella posizione debitoria del cliente e dunque dovrebbero valere le stesse norme.

Mi auguro che in generale prevalga questa linea interpretativa, sennò penso che saranno molti gli avvocati che rinunceranno a prestare la propria attività nel cd. gratuito patrocinio (già il compenso è irrisorio rispetto all'attività che - non tutti ma molti si -svogliamo nei ricorsi soprattutto di protezione internazionale e cmq per tutta la materia degli stranieri, già ci pagano dopo molto tempo, se poi dobbiamo sobbarcarci anche il rischio di non essere pagati.....), e alla fine ci rimetteranno le persone ammissibili al gratuito e un diritto (alla difesa) che, per molti di noi tutti, deve rimanere fondamentale

11) Credo che ad oggi gli avvocati non abbiano preso coscienza della norma. Penso anche che dovremo pretendere che i legali depositino la parcella all'atto della definizione dei procedimenti; in caso contrario non sarà possibile applicare la norma.

12) Ciò che rileva è che l'istanza sia presente nel fascicolo, anche telematico, al momento della decisione...in questo periodo di transizione si potrebbe accordare un termine su istanza per il deposito della richiesta di liquidazione ove non presente al momento del trattenimento in decisione.

13) **L'articolo allegato dal Sole 24 Ore** prende posizione piuttosto netta sulla questione.

14) L'ipotesi di "inammissibilità" della richiesta avanzata successivamente alla definizione della fase o grado la trovo davvero stramba. Non capisco proprio come si possa immaginare una conseguenza così grave allorquando non sia espressamente prevista dalla legge (che sarebbe illegittima costituzionalmente, secondo me).

Come si potrebbe immaginare di inquadrare la questione, dal punto di vista civilistico? Come un'ipotesi di decadenza? Se così è (mi pare che anche Nazzarena faceva riferimento a tale ipotesi), il giornalista avrebbe inventato un'ipotesi di decadenza che, a quanto ricordo dai tempi dello studio dell'esame di diritto privato al primo anno di università, è legale o convenzionale, mai "presunta".

D'altronde il codice civile (art. 2968) rende non rilevabile d'ufficio le decadenze salvo su diritti indisponibili e casi particolari.

A seguire la tesi del giornalista, peraltro, si dovrebbe immaginare che, ad ogni udienza, si debba articolare questa istanza con la relativa nota spese, considerando che ogni avvocato può rinunciare al mandato o essere revocato in ogni momento. Davvero costruiremo un'altra ipotesi di farsa all'interno del già incomprensibile processo civile italiano.

La mancanza di deposito della nota spese, invero, non credo possa essere un problema, dato che, comunque, soccorrono i criteri legali di liquidazione giudiziale dei compensi professionali e, per certo, sappiamo che il professionista (pena gravissima ipotesi di responsabilità disciplinare) non può percepire compensi per quel medesimo affare.

Avrei, invece, altro dubbio da avanzare: cosa ne è del SIAMM e delle modalità di presentazione delle istanze di liquidazione che si dovevano avanzare obbligatoriamente tramite quel sistema? E' svanito (almeno per gli avvocati)? In ogni caso, come anticipava Guido, l'istanza di liquidazione si deve depositare obbligatoriamente per via telematica? Sembrerebbe essere costruito come atto endoprocessuale, non come un subprocedimento o nuovo procedimento.

15) in effetti, l'articolo sembra certo sulle conseguenze dell'omessa richiesta di liquidazione.

Tuttavia, mi sento di ribadire quanto già detto in una precedente mail, ovverosia che in assenza di esplicita sanzione di decadenza (secondo me non può essere ritenuta una prescrizione, ma non vorrei dire sciocchezze...) del diritto di credito (in questo caso dell'avvocato del patrocinio a spese dello Stato) la si sarebbe introdotta implicitamente, ciò che confligge con il principio generale per cui la decadenza si collega alla perentorietà di un termine, il quale per essere tale deve avere specifica qualificazione legislativa.

Ma anche volendola considerare una prescrizione breve, non avrebbe bisogno pure essa di essere esplicitata dal legislatore?

Mi pare poi che una simile conseguenza sia estranea (spero) alla ratio legis, che mi pare essere di accelerare i pagamenti dello Stato e non di tagliarli (anche se non escludiamo mai che il retropensiero statale sia soprattutto quello non esplicitato)

Comunque, la norma è entrata in vigore il 3 febbraio e spero che in questi pochi giorni non siano molti i malcapitati colleghi che siano incorsi in questa scure....

16) Ho l'impressione che ogni pur generoso tentativo di dare un senso a una norma che non ce l'ha (come direbbe Vasco) sia destinato a rimanere frustrato.

Siccome nessuna norma preclude espressamente all'avvocato di chiedere la liquidazione dopo che il processo è finito (anche perché, se pure la liquidazione viene chiesta e ottenuta tempestivamente, nulla assicura il tempestivo pagamento dell'avvocato da parte dello Stato...);

siccome nessuna norma vieta al magistrato di liquidare in ritardo, né tanto meno prevede che sia sottoposto a procedimento disciplinare per "ritardo nella liquidazione del patrocinante a spese dello Stato";

siccome il giudice che dimentica di guardare su Consolle la nota spese del difensore, ammesso che la nota vi sia, manifestamente non commette un crimine contro l'umanità e quindi non è sanzionabile dal TPI per i crimini della ex-Jugoslavia;

siccome infine l'avvocato che ha crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio può compensarli con debiti contributivi e fiscali a partire dal momento in cui il Ministero emanerà apposite istruzioni (aspetta e spera) e nei limiti di bilancio;

17) Io penso che, se si vuole attribuire un significato all'art. 83 comma 3 bis D.P.R. 30.5.2002, n. 115, recentemente novellato, la norma debba essere interpretata per quello che dice e cioè che il decreto di pagamento è emesso "contestualmente" al provvedimento definitivo di fase.

Perciò, dopo il provvedimento definitivo di fase, non sarà più possibile chiedere ed emettere il decreto di pagamento degli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio.

In base alla novella legislativa, il momento della pronuncia del provvedimento definitivo segna anche il momento della pronuncia del decreto di pagamento.

Ciò implica che in quel momento, il Giudice pronunzierà sull'istanza di pagamento "allo stato degli atti".

Ne derivano alcune conseguenze pratiche di un certo rilievo.

Ad esempio, se il Consiglio dell'Ordine ha rigettato l'ammissione in via provvisoria, l'istanza dovrà essere proposta al Giudice ex art. 126, comma 3 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 prima della pronuncia del provvedimento definitivo di fase; diversamente, essa non sarà più ammissibile.

Ed ancora.

Se al momento della pronuncia del provvedimento definitivo di fase la documentazione prodotta consente di ritenere sussistenti i presupposti reddituali di ammissione al beneficio solo con riferimento ad alcuni anni e non all'intera durata del procedimento, il Giudice liquiderà il compenso limitatamente alle attività defensionali compiute in quegli anni.

18) Se l'istanza di liquidazione è fatta prima di andare in decisione o comunque all'ultima udienza -perciò tempestivamente - che succede se il giudice si rende conto che la documentazione è carente per cui è necessario ordinare l'integrazione della documentazione depositata (come spesso accade perché depositano solo il provvedimento di ammissione senza la documentazione correlata all'istanza di ammissione)?????

In questo caso il giudice non potrebbe emettere il decreto di pagamento contestuale alla decisione se è necessario acquisire l'ulteriore documentazione.

Che fare in questi casi?

19) A mio avviso, l'omessa presentazione dell'istanza di liquidazione non preclude al Giudice di emettere comunque il decreto di pagamento.

Non mi pare che l'art. 82 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 subordini l'emissione del decreto ad un particolare istanza di liquidazione presentata dal difensore.

Nel caso, poi, che il Giudice ometta di provvedere contestualmente al provvedimento finale, penso che il Giudice possa provvedervi anche successivamente.

Ci mancherebbe solo che le conseguenze della svista del Giudice ricadano sul difensore e sulla parte ammessa!

In definitiva, secondo me, la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso che, al momento dell'emissione del provvedimento definitivo di fase, tutti gli elementi necessari per l'emissione del decreto (tra i quali non rientra l'istanza di liquidazione da parte del difensore) devono essere stati prodotti; altrimenti, si decide sulla base di quello che è in atti.

20) Allego una Nota dell'ASGI sulla questione, inviata al Ministero della Giustizia su questo tema.

21) Mah, io non sono d'accordo.

Intanto, è necessaria e sufficiente l'istanza di liquidazione, non la nota spese, potendo il difensore rimettersi al giudice per la liquidazione, in presenza dei parametri di cui al D.M.

A parte ciò, sostenere che - se non viene avanzata istanza di liquidazione al più tardi prima della conclusione del procedimento - non si possa poi liquidare a seguito di un'istanza successiva, implica l'introduzione di una decadenza, e quindi di un termine perentorio.

I termini sono perentori solo quando la legge lo preveda espressamente (art. 152 comma 2 c.p.c.) e qui, per quanto l'art. 83-bis preveda la contestualità, non lo prevede a pena di inammissibilità. Si tratta quindi a mio parere di un'indicazione di massima, ovvero - in termini tecnici - di un termine ordinatorio.

Teniamo conto che in questo caso non vi sarebbe la mera decadenza da una facoltà processuale, ma da un diritto sostanziale (quello dell'avvocato al pagamento del compenso per l'opera svolta) e quindi, a maggior ragione, le norme che prevedono decadenze in tal senso sono da ritenersi di strettissima interpretazione.

22) In assenza di richiesta non è possibile adottare provvedimenti di liquidazione, la norma però non "preclude" la liquidazione successiva se la nota spese viene depositata dopo il deposito della decisione. A Perugia nel settore civile provvediamo in questo modo.

Anche noi riteniamo sufficiente l'istanza di liquidazione senza necessità di deposito della nota spese.

23) A Crotone gli avvocati chiedono la liquidazione dopo la sentenza e noi liquidiamo quando lo chiedono. Concordo sulla correttezza di quanto esponi ma sembra iniquo negare la liquidazione a chi la chiede a fase (rectius grado chiusa/o

Recente sentenza di merito

- http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/25/patrocinio-a-spese-stato?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=245682

24) Altro **provvedimento** per il caso di istanza di liquidazione presentata dal difensore dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta

<http://news.ilcaso.it/libreriaFile/liquidazione%20patrocinio%20spese%20stato%20istanza%20successiva.pdf>

25) Pienamente condivisibile. Negare la liquidazione solo perché l'istanza è stata depositata dopo la chiusura significherebbe introdurre un termine di decadenza in un caso non previsto espressamente, in violazione dell'art. 152 comma 2 c.p.c., e tra l'altro con grave violazione dei diritti del difensore (che avrebbe lavorato gratis) e conseguente ulteriore disincentivo a prestare la difesa con il gratuito patrocinio; quindi, in ultima analisi, con vulnus al diritto di difesa.

Non condivisibile, a mio parere, il decreto del Tribunale di Milano girato in lista un po' di mesi fa in cui si affermava che l'avvocato potrebbe ugualmente ottenere il proprio compenso con un decreto ingiuntivo, o comunque nelle forme ordinarie, citando giurisprudenza che si riferiva invece al C.T.U.: è condivisibile

che il C.T.U. che abbia svolto la propria prestazione e che non si sia visto liquidare il compenso possa agire poi direttamente nei confronti delle parti per ottenere un titolo; ma l'unico modo per il difensore di ottenere il compenso in caso di gratuito patrocinio è la liquidazione del giudice che procede.

26) A Palermo io richiedo all'udienza l'istanza di liquidazione (possibilmente con nota spese) ed il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione in via provvisoria al Gratuito Patrocinio. Quindi liquido il compenso contestualmente all'ordinanza conclusiva. In mancanza del provv. del CdO, gli avvocati presentano comunque l'istanza di liquidazione all'udienza e, quando hanno il provv. di ammissione, lo depositano e quindi provvedo alla liquidazione. Più o meno ci si regola tutti così.

27) Intervengo con esclusivo riferimento alle ordinanze pubblicate prima del 31.12.15 per le quali il difensore abbia presentato la propria istanza dopo tale data.

A mio avviso, se il difensore all'atto di concludere le proprie conclusioni ha chiesto anche solo a verbale la liquidazione del gratuito patrocinio, si può procedere alla loro liquidazione poiché l'istanza presentata successivamente è solo reiterativa della precedente. In caso contrario dichiaro con decreto il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione, fermo restando il diritto del difensore di agire col ricorso ex art. 702 bis cpc.

Se la mia soluzione non convince, vorrei sapere quale può essere quella alternativa.

Dal 1°.1.16 in poi l'istanza di liquidazione deve essere invece esitata dal Giudice solo con separato decreto e mai con la stessa ordinanza, essendo due provvedimenti separati destinanti ad incidere nelle sfere giuridiche di soggetti diversi "Ministero Giustizia <-> Difensore", il decreto di liquidazione, e "Ministero dell'Interno <-> ricorrente", l'ordinanza, provvedimento peraltro assoggettati a mezzi di impugnazione differenti.

Dopo il 1°.1.16, se il difensore al momento di precisare le conclusioni non chiede la liquidazione e non deposita la delibera del competente Consiglio dell'ordine di ammissione in via provvisoria e anticipata del suo assistito al g.p., il Giudice dovrà dichiarare nell'ordinanza il non luogo a provvedere, non potendo emettere il decreto, che presume sempre l'iniziativa processuale del difensore della parte ammessa a g.

d) revoca

1) Chiedo ai colleghi in quali casi procedono alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Io pensavo di revocare il patrocinio nei casi di domande totalmente infondate come per esempio quando i ricorrenti pongono a fondamento del ricorso problemi meramente economici, e ovviamente provengano da paesi nei quali non ci sono situazioni che potrebbero dar luogo alla concessione della protezione sussidiaria.

Si potrebbe però pensare di farlo anche nel caso in cui il racconto esposto sia assolutamente non verosimile perché magari in insanabile contrasto con quanto precedentemente dichiarato in Commissione territoriale.

2) Personalmente revoco sempre in caso di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. Non invece quando respingo nel merito, anche se si tratta di domanda infondata.

3) Adotto anch'io nel revocare l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio gli stessi criteri esposti dalla dott.ssa Frongia, soprattutto nei casi di migranti per motivi economici, provenienti da Paesi le cui economie espongono fondamentali positivi.

In altre ipotesi, invero statisticamente marginali, ho dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso, quando le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione dinanzi la Commissione Territoriale non solo risultano tra loro palesemente contraddittorie ma anche in contrasto con la situazione complessiva del Paese d'origine del richiedente asilo.

Ritengo infatti che anche il riconoscimento del diritto ad una forma di protezione internazionale richieda comunque e sempre una coerenza logica della vicenda narrata dal richiedente, non potendo supplire all'assenza di quest'ultima la maggiore rilevanza della situazione oggettiva del Paese di provenienza che caratterizza in modo particolare quella sussidiaria o più blandamente, data l'ampiezza applicativa delle "gravi ragioni", quella umanitaria.

Ho infine dichiarato la manifesta infondatezza nei casi di ricorsi presentati da chi, avendo già ottenuto la sussidiaria, vuole lo status di rifugiato, limitandosi però a ribadire già quanto esposto alla Commissione senza aggiungere alcun ulteriore supporto probatorio. Ben consapevole delle critiche che mi potrei attirare per quanto sto per affermare, ho la speranza che attraverso le revoche del gratuito patrocinio nei circoscritti casi che ho segnalato si pervenga ad un più attento esercizio di quella funzione di filtro che da avvocato, occasionalmente prestato allo svolgimento di funzioni giudiziarie, ritengo uno dei canoni deontologici fondanti la nostra affascinante professione.

4) Il mio è un punto di vista da avvocato ma non necessariamente partigiano (se non a favore, nel bene e nel male del diritto).

Penso che la questione della revoca del patrocinio a spese dello Stato sia estremamente delicata e, a parte casi eclatanti (copia incolla senza supporto di fonti), non dovrebbe essere adottata. Non solo (che già basterebbe) perché viola comunque il diritto di difesa della persona (non tutti gli avvocati patrocinerebbero pro bono e dunque si creerebbe un vuoto di difesa) e tutti hanno diritto di ricorrere al giudice, anche quando questi gli da torto (ci mancherebbe), ma soprattutto nel caso della protezione internazionale, in cui anche l'autorità giudiziaria è chiamata a cooperare con il richiedente/ricorrente. Se così è, l'allegazione del ricorrente può (in casi limite) essere rappresentata dalle sole dichiarazioni, rispetto alle quali (anche) l'autorità giudiziaria deve compiere quel percorso delineato dall'art. 3 d.lgs. 251/2007 e dagli artt. 8 e 27 d.lgs. 25/2008.

Sennò, faccio fatica a comprendere in cosa consista il dovere di cooperazione e la non necessità che il richiedente asilo offra prove del suo status.

Questo per dire che (ferma restando la enorme fatica che la maggior parte di noi avvocati fa nel reperire, tradurre, sintetizzare le fonti di informazione) anche nel caso limite in cui il ricorrente deduca la sua "semplice" storia come allegazione, la domanda va comunque esaminata e nel caso (se ritenuti sussistenti i requisiti) accolta.

La revoca del patrocinio come sanzione per l'avvocato, rischia, in ultima analisi, di ritorcersi contro la persona titolare del diritto alla difesa e del diritto (a cui

aspira) di vedersi riconosciuta una forma di protezione, perchè non tanto al ricorrente della causa in cui è intervenuta la revoca ma in quelle future. E' un aspetto su cui penso si debba davvero avere molta molta cautela.

Trovo inquietante, infine, che l'avvocato scelga chi patrocinare a seconda del convincimento che ha della storia, perchè non solo sarebbe contrario ai doveri deontologici ma perderebbe di vista la complessiva materia della protezione internazionale, i cui confini sono suscettibili di continua evoluzione ed interpretazione (i primi provvedimenti hanno un "sapore" ben diverso da quelli attuali, così come i primi ricorsi di noi avvocati), determinati anche dal contenzioso, e senza dimenticare la protezione umanitaria i cui confini sono oggettivamente ampi.

5) Concordo pienamente. La revoca del gratuito patrocinio non deve essere utilizzata come sanzione accessoria. Non sempre un'azione infondata è anche temeraria.

6) Concordo sul fatto che la revoca non debba una sanzione accessoria ma ritengo che l'avvocato che lavora con il gratuito patrocinio abbia il dovere di non utilizzare soldi pubblici per proporre azioni palesemente infondate.

7) la questione è complicata sotto molti profili. Volendo semplificare e attenerci al dettato normativo la revoca dell'ammissione deve avvenire - ex art. 136,co. 2, TU spese giustizia - in assenza dei presupposti legittimanti, ovvero in caso di malafede o colpa grave (es. classico ricorso fuori termine). Secondo lo studio di Angelo Converso (SSM 30.6.2016) malafede è la coscienza della infondatezza della domanda, colpa grave è l'inescusabile ignoranza della inesistenza del diritto sostanziale dedotto in causa. Non ogni azione infondata è anche temeraria e occorre tenere presenti sia la peculiarità del giudizio di protezione internazionale, come già ben detto, la domanda formulata: una domanda di riconoscimento dello status può essere *ictu oculi* manifestamente infondata ma magari non lo è quella relativa alla protezione umanitaria. Il rischio di sanzionare l'avvocato può avere come effetto che gli avvocati smettano di tutelare i richiedenti asilo, riducendo così una tutela di per sé precaria.

Infine, sommessamente osservo che anche i decisori lavorano con soldi pubblici, eppure nessuno si sogna di sanzionarli economicamente se le loro decisioni vengono stravolte nei successivi gradi di giudizio, come spesso accade.

8) penso sarebbe estremamente interessante confrontarci sulla questione quando sia infondata una azione, perchè non penso dipenda dal grado di accoglimento giudiziale, sennò non avrebbe senso l'esistenza della categoria degli avvocati. L'art. 2 della legge forense (legge 24772012) stabilisce che "L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti"; il successivo art. 3 afferma che "L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale." L'art. 1 del Codice deontologico prevede, inoltre, che " 1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'invulnerabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela

dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale."

La nostra professione, dunque, deve tenere conto di questi importanti principi, alla luce dei quali si può discutere quando una causa possa essere valutata infondata già dall'avvocato.

Aggiungo che anche noi avvocati siamo contribuenti e nessuno di noi, fino a prova contraria, si è arricchito con il gratuito patrocinio.

Sarei lieta che, talvolta, ci venisse riconosciuta la fatica che facciamo, per avere scelto di difendere una delle categorie più svantaggiate al mondo. Che poi ci possano essere avvocati che sfruttano la situazione (statisticamente quanti? parliamone.....) nessuno lo nega ma lo strumento della revoca deve colpire solo loro, senza estenderlo alla "infondatezza" tout court.

L'associazione di cui faccio parte cura da sempre la formazione dei colleghi avvocati (e non solo), cercando di condividere analisi e strumenti per un corretto esercizio della professione, vigilando anche sulle "deviazioni" di taluni, e penso che, come noi, anche altri lo facciano.

Dovremmo vederlo come obiettivo comune, penso, senza facili contrapposizioni o soluzioni.

Il problema, comunque, è più generale e riguarda la "gestione" del fenomeno mondiale che sta attraversando anche l'Italia e l'Europa, che ha origini e cause molto profonde e che dovremmo avere sempre a mente, sia noi che scriviamo i ricorsi, sia voi che li esaminate e che decidete. E con questo non voglio dire che non dobbiamo occuparci, chi da un lato chi dall'altro, delle questioni che si affrontano nel contenzioso, ma semplicemente che non dobbiamo (ritengo) limitarci a ragionare sul segmento terminale di questa nuova realtà

9) Concordo con gli argomenti già esposti in precedente intervento. La revoca non può essere una sanzione per la ritenuta infondatezza o inammissibilità, ma, a mio giudizio, va sorretta da un quid pluris, che io ritengo essere la mala fede nella proposizione della domanda.

10) aggiungo: atteniamoci, in questo caso, strettamente, al parametro normativo. Siamo nell'ambito della tutela dei diritti umani di cui sono titolari soggetti tendenzialmente (e salvo eccezioni) in condizione di forte inferiorità sociale economica e linguistica rispetto all'accesso alla giustizia. Un'interpretazione costituzionalmente orientata (nel senso "multilivello" del termine, perdonatemi la grossolana semplificazione) non conduce ad estendere il concetto di colpa grave. Limitiamo al minimo i compensi peraltro bassissimi. E ragioniamo su un punto: siamo tutti altrettanto rigorosi con l'applicazione di altre sanzioni di analogo tenore come quella stabilita nel terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.? Anzi, come suggeriscono tutti approfondiamo il profilo della manifesta infondatezza in correlazione alla colpa grave anche mediante la verifica (io non la conosco lo confesso ma non mi pare ci siano orientamenti estensivi) dello strumento dell'art. 96 cod. proc. civ., in particolare terzo comma ma può esserci utile anche l'elaborazione interpretativa dei due commi precedenti.

Credo che le domande palesemente infondate possano essere risolte in termini di efficienza del sistema con una risposta rapida in prima o seconda udienza con una motivazione stringata, con l'adozione di un "binario" relativo alle cause seriali, insomma con strumenti organizzativi ampiamente noti, non miracolistici ma noti. Assumere una funzione latusensu "moralizzatrice" in funzione limitativa

dell'accesso alla giustizia in questo delicatissimo settore mi sembra non corrispondere al nostro ruolo. Ma è solo uno spunto per dibattere.

11) Concordo con le osservazioni già esposte, ed in particolare sull'importanza della formazione professionale degli avvocati, che è il presupposto, in questa come in altre materie (io mi occupo anche di famiglia e minori), per evitare atteggiamenti difensivi inutili e controproducenti, che comportano solo perdite di tempo, inceppando l'erogazione del "servizio giustizia".

Un avvocato preparato nella specifica materia in cui opera (com'è peraltro suo dovere deontologico) può valutare preventivamente la posizione del suo assistito e deve sconsigliare, nell'interesse dello stesso, iniziative palesemente infondate, ma, detto questo, ricordiamo che il diritto alla difesa è sancito costituzionalmente e che in questa specifica materia vengono in rilievo diritti inviolabili della persona sanciti anche a livello internazionale, per cui, ove non sia accertata una mala fede o l'abuso del diritto, l'ammissione al patrocinio costituisce parte integrante del diritto di difesa e la sua revoca potrebbe comportare, appunto, la violazione di diritti umani (penso ad esempio all'art. 6 CEDU).

12) naturalmente l'avvocato deve sentirsi ed essere libero di fare, nel rispetto delle regole, i ricorsi che ritiene di fare.

Sulla colpa grave, tuttavia, dovrebbe pur riflettersi sulla differenza tra primo grado (che è quello che appare di più, ma non è tutto) e gradi successivi: chi adisce il giudice pensando comprensibilmente di avere un diritto che non ha, non merita di solito di essere "sanzionato" dal Tribunale con la revoca del G.P. Ma se l'ordinanza che rigetta la sua domanda è accurata e convincente, possiamo dire che neppure la successiva proposizione di appello e/o cassazione è connotata da colpa grave? Davvero?

E il fatto che, per la mia esperienza, la percentuale di rigetti degli appelli sia nettamente superiore alla percentuale di rigetti dei ricorsi di primo grado, o il fatto che gli avvocati più bravi (esistono, così come esistono giudici più bravi e giudici meno) impugnano solo quando ne vale la pena, come consigliava Guido Savio in un bellissimo testo sulla deontologia dell'avvocato della protezione, sono dati indifferenti, o meritano una riflessione?

Scusate se parlo di sfumature, ma spesso è dalle sfumature che si arriva alla sostanza.

13) Gli orientamenti espressi mi sembrano tutti dettati da saggezza e buon senso e di sicuro la revoca del gratuito patrocinio non può tramutarsi in una sanzione accessoria per una difesa esercitata malamente, ma deve essere revocato solo se vengono a mancare i presupposti prestabiliti dalla legge.

Parto sempre dal presupposto, come insegna la disciplina europea, che l'avvocato agisca per un pubblico interesse primariamente, attraverso l'esercizio della professione forense a tutela dei diritti dei propri assistiti, se specula o commette altre sregolatezze, la sanzione deve incidere su altri aspetti. Ritengo anche che chi si occupa dei più sfortunati della terra, raramente violi questo principio a danno del proprio cliente e dell'ordinamento in cui esercita.

Un filtro, a mio avviso, riprendendo quanto avevo già accennato in precedenti email in merito riforma di questo procedimento, potrebbe essere concepito con la previsione di un organismo, magari in seno alla medesima associazione di avvocati che si occupa professionalmente di queste materie, per valutare preventivamente con determinate linee guida, se alcune domande risultino

pretestuose ai fini della tutela internazionale, costringendo a volte a creare degli orientamenti giurisprudenziali, che ispirati a un generale diritto di carità, specie laddove ci si trova di fronte a un migrante economico, aprono maglie molto difficili da gestire, stanti gli attuali mezzi di comunicazione (i.e. la rete) che farebbero apparire il nostro paese di piccole dimensioni, una sorta di “isola che non c’è”, ma dove anche qui, la grande povertà non è così rara.

Il diritto alla carità, lo condivido in pieno, ma su quello che ho appena espresso, temo sia un elemento molto imprevedibile e, parlando sempre a titolo personalissimo, diventa difficile da risolvere sul piano della coscienza individuale di un giudicante, salvo non si palesi una situazione individuale di vulnerabilità del ricorrente, molto specifica. In questi casi, il ruolo dell’associazione sarebbe rilevante, potendo tentare di gestire talune problematiche, magari interagendo direttamente col Paese di origine, anche in via diplomatica.

In questo modo, davanti al giudice arriverebbero solo quei ricorsi, dove si deve decidere sulla sussistenza o meno dei presupposti della protezione internazionale attraverso una difesa più attiva ed efficace dei difensori.

Un semplice spunto su cui ragionare ancora, perché in questa materia si mescolano interessi talmente delicati e di varia natura, che non possono essere risolti solo nelle aule giudiziarie, ma soprattutto a livello di politica nazionale e internazionale su come affrontare anche un dopo accoglienza per non avere sempre emergenze da homeless e non di certo da “bighelloni”.

14) Segnalo (e allego la sentenza)

Gratuito patrocinio - liquidazione del compenso - possibilità del giudice di discostarsi dai parametri dal Tweet di <https://twitter.com/dirittoitaliano/status/779362670898212864?refsrc=email&s=11>

15) Mi rendo conto che la revoca del g.p. è un istituto giuridico che il Giudice deve utilizzare in circoscritte fattispecie con estrema cautela, in quanto (a mio avviso) giustamente il nostro ordinamento giuridico (art. 136, comma II, d.P.R. 115/02) indica quali presupposti per l’applicazione dell’istituto clausole generali, quali la “mala fede” o la “colpa grave”, che se non correttamente supportate da un’adeguata motivazione possono condurre alle aberrazioni già profilate in intervento precedente.

Non condivido, però, le esposte inquietudini, perché non è in discussione la percentuale di fondatezza della domanda, in quanto, anche se minima o pari a zero, non ci esime dal difendere il nostro cliente, purché venga da noi preventivamente informato del grado di complessità dell’incarico per come impostoci dall’art. 9, comma IV, seconda parte del d.L. n.1/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27), ma la sussistenza nel promuovere un giudizio o nel resistere ad una domanda, della mala fede o della colpa grave.

Esclusa la prima, vuoi per la irrilevanza statistica della sua ricorrenza vuoi per la difficoltà di poterla dimostrare, resta la seconda che deve essere raccordata con le peculiarità che contraddistinguono il ricorso avverso il diniego (anche parziale) di protezione internazionale, peculiarità che consistono nell’essere un giudizio basato su un fatto narrato dal richiedente, quasi sempre privo di riscontri documentali e di prove testimoniali, fatto, peraltro, racchiuso in una traduzione da un’altra lingua, (quasi) sempre diversa da quella del difensore, con l’evidente difficoltà di quest’ultimo di potersi relazionare con il proprio assistito senza mediazioni.

Pur con tutte queste doverose precisazioni, ritengo che la narrazione del richiedente che contenga palesi contraddizioni tra le stesse circostanze che riferisce - come può essere il collocare lo stesso evento, la morte di un congiunto o l'atto persecutorio subito, in due momenti diversi (la morte di un congiunto del richiedente che però, a suo dire, alcuni anni dopo gli rivela un particolare segreto della sua famiglia) - debba essere preventivamente apprezzata, valutata e quindi esposta dall'Avvocato, proprio al fine di tutelare l'irrinunciabile diritto alla difesa del suo Assistito. Il difensore, infatti, non può limitarsi a un mero rinvio formale al verbale dell'audizione del richiedente ma lo deve esporre; tant'è che come Giudice mi sforzo nelle mie ordinanze di riportare il fatto, proprio per ridurre al minimo l'eventualità di un appello (al riguardo ignoro la percentuale dei gravami interposti contro le mie ordinanze così come quelle rese della Corte di Appello di Caltanissetta che hanno revocato le mie).

Nella mia prima mail ho volutamente utilizzato la locuzione "coerenza intrinseca", proprio con riferimento a quanto ho appena esposto, coerenza che deve essere prima valutata dall'Avvocato e quindi da questi esposta al Giudice, dissipando, se possibile, quelle più che evidenti aree della narrazione dalle quali scaturiscono marcate contraddizioni con altre.

"Da mihi factum, dabo tibi jus", ossia qualunque Giudice, anche quello che tratta dei dinieghi di protezione internazionale, non potrà mai supplire a siffatte palesi incongruenze della narrazione del richiedente, considerato anche "il percorso delineato dall'art. 3 d.Lgs. 251/2007 e dagli artt. 8 e 27 d.Lgs. 25/2008" (il virgolettato è tratto dalla mail dell'Avv. Zorzella), proprio perché esiste una lettera "C" al quinto comma del citato articolo che impone al Giudice di valutare in assenza di altri elementi proprio la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni del richiedente ma certamente non di integrarle.

Ribadisco ancora un a volta il mio convincimento di ravvisare la colpa grave nell'impugnativa di un diniego che ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria negandogli lo status di rifugiato, quando dal resoconto non si ravvisano atti persecutori nei suoi confronti o in quelli dei suoi familiari (ritenendo che anche la violenza contro questi ultimi abbia natura persecutoria nei confronti del richiedente perché amplificata dal rapporto parentale) e non vengono riportate nel ricorso ulteriori elementi di fatto rispetto al resoconto fornito alla Commissione Territoriale.

In ultimo vorrei sottolineare che qualunque diritto, da quello primario alla salute al "semplice" non essere infastiditi dal vicino di casa con rumori molesti, si risolve in una "libertà esigente", ossia nella piena capacità dell'individuo di autodeterminarsi con il limite però delle libertà degli altri: tradotto nell'ambito del diritto alla difesa, quest'ultimo non deve tramutarsi in abuso e il soggetto che per primo è tenuto ad evitare che ciò accada è proprio l'Avvocato (cfr. art. 23, comma IV, del vigente Codice deontologico).

16) Non me ne vorranno i colleghi (avvocati), ma non posso davvero condividere la linea per cui tutti i richiedenti - MA PROPRIO TUTTI - abbiano il diritto di impugnare il diniego della Commissione .-

Dico meglio: penso che noi Difensori abbiamo anche il diritto (o forse il dovere) di NON difendere l'indifendibile.-

Perché (consapevole che quello che sto per scrivere risulterà impopolare) talvolta, siamo anche noi avvocati ad "intasare" il sistema (già carente di suo).-

Forse - con meno ricorsi pendenti - avremmo un'istruttoria (ancor) più approfondita.-

17) Scusandomi in anticipo per l'eventuale "invasione" di un campo non mio, vorrei ricordare che la deontologia nasce storicamente come autotutela delle categorie professionali, serve cioè a tutelarne la credibilità.

Il mestiere dell'avvocato ha per sua natura particolare bisogno di credibilità, proprio perché costringe spesso ad affermare anche opinioni infondate, contrarie al proprio pensiero, che appaiano comunque utili alla difesa della persona assistita.

Infatti il codice deontologico proibisce al difensore di impegnare davanti al giudice la sua parola per attestare la verità di un fatto, perché l'indebita confusione tra fatti e argomenti non gioverebbe alla credibilità complessiva della categoria.

E allora, la proposizione indiscriminata di qualunque ricorso per qualunque straniero, la quale di per sé non può e non deve essere limitata dal giudice o dal legislatore, giova alla complessiva credibilità della categoria forense e alla sua possibilità di farsi ascoltare con autorevolezza nelle controversie più meritevoli o meno immeritevoli?

18) **Cass.** **19285-16**

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161003/snciv@s30@a2016@n19285@tS.clean.pdf> , pur in materia estranea alla protezione internazionale, esamina in modo approfondito, alle pagg. 8-12, il tema della temerarietà della domanda per malafede o colpa grave, con particolare riferimento alle fasi di impugnazione, e afferma con chiarezza che una prospettazione non temeraria in primo grado può diventarla nelle fasi successive, ogni qualvolta la parte soccombente abbia ricevuto una sentenza sfavorevole ben motivata e articolata, e ciò nonostante proponga impugnazione mediante una mera riproposizione degli argomenti originari, o peggio mediante la proposizione di doglianze prive di qualunque rapporto con la sentenza impugnata, più o meno volutamente travisata.

Si tratta di affermazioni che ben possono attagliarsi alla questione della revoca del gratuito patrocinio per manifesta infondatezza della domanda e/o dell'appello o ricorso per cassazione.

19) La sentenza della Cassazione ha un'ampia ed approfondita motivazione (la relatrice è un'ex giudice del Tribunale di Bologna di cui conosciamo bene il rigore giuridico) ed un impianto di fondo che mi pare molto interessante.

L'aspetto che più ho colto nella lunga sentenza è l'attenzione all'elemento soggettivo della malafede e della colpa grave (pag. 10: Nella proposizione di una impugnazione, per identificarlo occorre parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato. Una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso, e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato, e non può pretermetterlo").

E proprio quel passaggio mi ha fatto ricordare, nella materia della protezione internazionale, gli appelli dell'Avvocatura di Stato che in molte città (Bologna per prima, ma non è la sola) sono perfettamente identici gli uni agli altri, con pochissime frasi che consentono di riporre l'appello in un fascicolo o nell'altro, e sempre, sempre, senza entrare nel merito della decisione di primo grado. L'intervento della magistratura non è, però, per mia esperienza diretta, così

severo e nel 99% dei casi gli appelli non sono nemmeno dichiarati inammissibili (salvo l'intervento, talvolta, della Cassazione).

Quel chiaro passaggio della sentenza della Cassazione mi fa, comunque, venire in mente anche alcuni ricorsi di miei colleghi avvocati, i quali redigono l'atto parafrasando le disposizioni normative, aggiungendo poche cose e non documentando affatto la situazione del Paese di origine del richiedente asilo, pertinente al caso.

Entrambi i casi, secondo me, rientrano astrattamente nel quadro della (quantomeno) colpa grave descritta dalla Cassazione (anche se le conseguenze, nella prassi, mi paiono assai differenti).

Non penso, invece, che vi sia nè malafede, nè colpa grave, nè abuso del diritto, quando anche nelle fasi processuali successive al primo grado si insista sulla tesi in questo rappresentata e non accolta, nonostante la decisione possa essere ben motivata.

Credo, infatti, che in una materia come quella di cui trattiamo (ma mi azzardo a dire/pensare che valga per quasi tutte le materie) - di per sè non pre-determinata dal legislatore se non nei suoi tratti generali, che richiede un esame "caso per caso", con dei contorni giuridici che proprio la giurisprudenza (europea e nazionale) sta definendo nel corso degli anni - è proprio l'azione giudiziaria che è protagonista nella definizione effettiva e concreta del diritto alla protezione internazionale e, ancor più, di quella umanitaria.

Se guardiamo alle prime pronunce in materia, penso che in molti casi le riterremmo "semplici", quasi da buon cuore, oppure errate, ma via via nel corso degli anni le pronunce si sono arricchite, sia quando accolgono che quando rigettano. Ma se ci fermassimo, penso a noi avvocati, ad un orientamento che in quel momento è prevalente, essendo convinti che non sia quello "giusto", credo che nemmeno la giurisprudenza avrebbe modo di confrontarsi sull'istituto della protezione.

Credo che sia così sempre, quando un diritto è soggetto a valutazione. E' stato così in tutta la materia dell'immigrazione, è stato così quando - avvocati e magistrati - siamo riusciti a portare alcune questioni alla Corte costituzionale, quando siamo riusciti a portarle alla Corte europea dei diritti umani o alla Corte di giustizia; quando cioè non eravamo convinti di una certa tesi, di un certo orientamento prevalente, di una certa interpretazione del diritto.

Cosa voglio dire, in sintesi (che non è certamente una mia dote...)? Che è necessario essere prudenti nelle censure, sanzionatorie o meno, delle impugnazioni, in qualsiasi grado siano, fermo restando la imprescindibile serietà professionale.

Aggiungo un'ultima considerazione. Se condividiamo che la decisione giudiziale debba essere il frutto non solo delle allegazioni delle parti ma (anche) del potere officioso del giudice (art. 3 d.lgs. 251/2007), difficilmente potrebbe parlarsi di colpa grave o malafede se il ricorso non sia corredato di tutto punto, potendo in tal caso disporsi la revoca del patrocinio a spese dello Stato, che sanziona l'incapace (a ben pensare) avvocato, ma senza giungere al rigetto del ricorso solo perchè non documentato. Insomma, secondo me si dovrebbero distinguere bene i due piani.

20) Un precedente di merito allegato (Trib. Trieste)

21) Concordo sul punto che la revoca del patrocinio possa farsi anche con il decreto che decide sulla istanza di liquidazione (a questo punto con un rigetto) : del resto prima di liquidare si devono valutare tutti i requisiti dell'an (ad esempio

se c'è l'ammissione, se è stata fatta anche per il secondo grado perchè la parte non si può avvalere dell'ammissione di primo grado per impugnare etc...).

Ovviamente la mala fede/colpa grave si valuta facendo riferimento a quanto emerge in sentenza e non in via autonoma e difforme. Ciò premesso, in genere preferisco dichiarare la revoca sin dalla sentenza perchè mi sembra il conseguente portato di determinati ragionamenti fatti nella sentenza stessa

Quanto alla revoca automatica della legge 46/17 è espressamente previsto dalla legge (comma 17 del lunghissimo art. 6) che la esposizione specifica delle ragioni della liquidazione, nonostante la manifesta infondatezza sia esposte nel decreto di pagamento (o rigetto del pagamento)

22) Qualche tempo fa, si era discusso sulla lista della revoca del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie in materia di protezione internazionale.

A me pare che anche per questa specifica tipologia di controversie trovi applicazione la disciplina generale della revoca prevista dall'art. 136 D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Dalla disamina della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema mi sembra di poter trarre la conclusione che le ipotesi di revoca contemplate dal citato art. 136 devono essere interpretate in modo tassativo.

Se così è, non sono dell'avviso che l'art. 35 bis d. lgs. 28.1.2008, n. 25 (introdotto dal d.l. 17.2.2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13.4.2017, n. 46) abbia previsto, al comma 17, un'ipotesi di revoca "automatica" dell'ammissione al patrocinio.

La norma stabilisce, infatti, che, in ipotesi di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione - che, a sua volta, ha rigettato la domanda di protezione internazionale per inammissibilità (art. 29) o per manifesta infondatezza (art. 32, comma 1, lettera b-bis) - il Giudice, se ritiene di liquidare le competenze maturate dal difensore della parte ammessa al beneficio (e, quindi, ritiene che non sussistano i presupposti per la revoca) deve spiegarne il motivo (rectius, deve spiegare perchè la domanda del richiedente non era manifestamente infondata).

In altre parole, si chiede al Giudice (che non revoca) di spiegare perchè non revoca.

La manifesta infondatezza della domanda è, infatti, una delle ragioni che possono giustificare la revoca ex art. 136 D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

E perchè la norma pone al Giudice questo ulteriore onere motivazionale?

Perchè nei casi di cui all'art. 29 (inammissibilità) o all'art. 32, comma 1 lett. b-bis (manifesta infondatezza), ci si aspetterebbe un provvedimento di revoca del beneficio ex art. 136 D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Il che però non è un esito obbligato (né tantomeno "automatico", come si è detto da taluno).

In primo luogo, perchè la valutazione della Commissione (di inammissibilità o di manifesta infondatezza) non vincola il Giudice.

In secondo luogo, perchè potrebbe darsi che, successivamente alla decisione della Commissione, il richiedente allegghi in sede giurisdizionale circostanze nuove che, se prospettate nella fase amministrativa, avrebbero portato ad una diversa conclusione.

In definitiva, a mio parere, l'art. 35 bis, comma 17 D. lgs. 2008, n. 25 non muta la disciplina generale della revoca.

Dunque, il Giudice può - more solito - decidere se revocare o no l'ammissione al beneficio.

Se non revoca e, dunque, emette il decreto di pagamento, deve, però, spiegare le ragioni della mancata revoca.

23) Ho già visto un provvedimento bolognese così motivato e l'ho apprezzato. Essendo, però, una potenziale destinataria di quella norma (avendo già subito revoche nell'ordinario regime), mi chiedo che senso abbia avuto introdurre una disposizione ad hoc se si intendeva applicare la disciplina generale, di cui, ribadisco, già si fa e si è fatto uso.

Credo che la risposta sia nelle sue parole, cioè che ci si aspetterebbe una revoca ex art. 136 a fronte di un provvedimento amministrativo che dichiara una domanda manifestamente infondata. Cioè si presume o si vuole far presumere che la qualificazione data da un provvedimento amministrativo rappresenti già una (quantomeno) mezza prova di manifesta infondatezza del ricorso, che sta al giudice superare se lo riterrà motivatamente. Chissà quanto volte avverrà.

Inoltre, quella presunzione opera già uno squilibrio delle parti, perchè quella privata è già svantaggiata in partenza dovendo superare non solo il contenuto di un provvedimento amministrativo (attività mai semplice, di per sé) ma anche la manifesta infondatezza con connesso rischio di revoca. Chissà se rispettato l'art. 113 della Costituzione.

Non mi risulta che in altre materie ove si controvverte intorno ad un provvedimento amministrativo ci sia una simile disparità/presunzione.

Comunque, si vedrà. E' uno dei tanti problemi che si affronteranno con la legge 46 e forse tra un anno capiremo quale fosse il reale intendimento del legislatore.

24) Segnalo questa interessante sentenza in materia di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (**cassazione Cass. 10.11.2017, n. 26661**).

La sentenza si segnala a mio avviso perchè:

- 1) e' un caso di revoca d'ufficio da parte del Giudice di legittimità;
- 2) la valutazione di "non manifesta infondatezza" deve essere effettuata, secondo la Corte, non in astratto ma in concreto;
- 3) ai fini della revoca devono sussistere, secondo la Corte, entrambi i presupposti di cui all'art. 136 TUSG ovvero manifesta infondatezza e colpa grave.